

N. R.G. 3004/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica in persona del [REDACTED] ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 3004 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'udienza del 14 settembre 2022, vertente tra:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [REDACTED], Via [REDACTED] in virtù di mandato allegato all'atto di citazione

- attori -

contro

[REDACTED] in persona del l.r.p.t. (P.I. [REDACTED]) e [REDACTED] S.r.l., in persona del l.r.p.t. (P.I. [REDACTED]), rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Dalan (C.F. [REDACTED]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [REDACTED], 147, giuste procure allegate alla comparsa di costituzione e in calce all'atto di citazione notificato

- convenuti -

OGGETTO: danno a congiunti di macroleso

CONCLUSIONI: all'udienza del 14.9.2022, tenuta in trattazione scritta *ex art. 83*, comma settimo, lett. h), d.l. n. 18/2020, e s.m.i. si riscontrava il deposito delle note scritte d'udienza del 12.9.2022 in cui gli attori precisavano le conclusioni riportandosi a quelle svolte in citazione e quindi:

“nel merito: condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni subiti per le causali descritte in narrativa secondo i criteri ivi riportati, quali saranno quantificati in corso di causa, ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.



Spese di causa rifuse, da distrarsi a favore dell'Avv. [REDACTED] che, all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi". In via istruttoria gli attori insistevano per l'accoglimento dei mezzi di prova dedotti e non accolti.

Si riscontrava altresì il deposito delle note scritte d'udienza del 12.9.2022 in cui i convenuti così precisavano le proprie conclusioni:

"nel merito In via preliminare principale.

Accertata e dichiarata la prescrizione dell'invocato diritto ex art. 2947 II comma cc, rigettarsi le domande attoree tutte. Spese di lite rifuse.

In via principale (subordinata al mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via preliminare).

Accertati e dichiarati gli esatti gradi di responsabilità di [REDACTED] e di [REDACTED] ed accertate le voci di danno effettivamente spettanti ed i relativi importi, rigettarsi le domande attoree, almeno come formulate, in via subordinata, limitandosene l'accoglimento in conformità alle risultanze di causa sia in punto legittimazione che in punto an debeatur che in punto quantum debeatur, con eliminazione di ogni voce e/o somma non spettante e non dovuta e di ogni esagerazione. Spese rifuse, compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.

In via istruttoria

Senza consenso alcuno all'inversione dell'avversario onere della prova, ma solo per quanto ritenuto di competenza dei convenuti, si chiede disporsi CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro."

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro occorso a [REDACTED] il 31.10.2014. A sostegno delle proprie domande, premettendo di essere figli (i tre [REDACTED]) e convivente *more uxorio* (la [REDACTED]), di [REDACTED], deducevano che:

- il 31.10.2014, [REDACTED] subiva un grave incidente stradale mentre era alla guida della propria moto targata [REDACTED], in Noventa Vicentina (Vi): nello specifico, mentre percorreva via [REDACTED] dalla laterale via [REDACTED], gravata d'obbligo di precedenza, sopraggiungeva senza arrestarsi né dare la precedenza l'autoarticolato targato [REDACTED], condotto dall'[REDACTED], di proprietà di [REDACTED] assicurato per la r.c.a. [REDACTED]; la manovra repentina impediva al [REDACTED] di evitare la collisione ed egli cozzava contro l'autoarticolato, all'altezza della ruota anteriore destra;
- intervenivano agenti della Polizia di Locale che rilevavano il sinistro, raccogliendo nomi dei testimoni oculari e procedendo ai rilievi;



- nell'urto [REDACTED] riportava gravissime lesioni: successivamente avviava un procedimento per il risarcimento del danno verso [REDACTED], iscritto presso questo Tribunale con n.r.g. [REDACTED] nell'ambito del quale veniva disposta CTU, affidata alla Dott.ssa [REDACTED] all'esito delle operazioni peritali, il CTU accertava che il [REDACTED] aveva subito, in conseguenza del sinistro una *“insufficienza vertebrale cervicale e dorsale; deficit funzionale della spalla destra; deficit funzionale del gomito destro; amputazione all'avambraccio destro, terzo distale; deficit funzionale dell'anca sinistra con modesto accorciamento dell'arto; deficit funzionale del ginocchio destro; esiti cicatriziali; cronicizzazione della sindrome ansiosa depressiva reattiva, di entità lieve”* con una *“compromissione temporanea alla validità lavorativa specifica”* totale per 213 giorni dal 31.10.2014 al 31.5.2015, una *“compromissione temporanea ad attendere alle ordinarie occupazioni”* totale per 140 giorni, temporaneo all'85% per 150 giorni. Il danno biologico permanente veniva quantificato nella fascia dal 75% all'80%; veniva altresì accertata la *“perdita della capacità lavorativa presente all'epoca dell'evento traumatico”*;
- dopo il deposito dell'elaborato la causa veniva transatta, senza decurtazioni per concorso di colpa del [REDACTED]

In diritto gli attori deducevano che, quali conviventi di macroleso, erano titolari *iure proprio* di un diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, avendo subito una forte compromissione del rapporto parentale e una grave alterazione della vita familiare con conseguente sofferenza morale.

Esponevano che prima del sinistro [REDACTED] lavorava da oltre vent'anni come capo ricevimento all'[REDACTED], parlava tre lingue ed era a capo di una squadra di sei persone; a seguito del sinistro aveva dovuto rinunciare a svolgere tale attività e alle conseguenti gratificazioni personali ed economiche.

In ambito extralavorativo praticava il ciclismo, escursioni in montagna, curava personalmente l'orto a 200 metri di casa, nuotava un'ora al giorno e grazie all'abilità manuale svolgeva il grosso delle faccende domestiche; aveva una vita sociale piena, uscendo a cena con parenti e amici almeno due volte a settimana.

Quanto al rapporto con i famigliari, evidenziavano che:

- (i) per i tre figli, [REDACTED] era diventato il punto di riferimento a partire dalla morte della moglie [REDACTED], mancata il 16.4.2009, intraprendendo con loro un rapporto di terapia familiare presso lo psicologo [REDACTED] di Padova; da un punto di vista materiale provvedeva alle necessità di tutti i figli poco più che ventenni, sbrigando le faccende domestiche e garantendo che la casa familiare fosse per loro un punto d'appoggio. [REDACTED] e [REDACTED] erano conviventi col padre all'epoca del sinistro; [REDACTED] si era trasferita a Milano, ma aveva mantenuto col padre una frequentazione telefonica quotidiana, oltre a tornare a trovarlo quando poteva più volte al mese;



(ii) la [REDACTED] aveva conosciuto [REDACTED] nell'autunno del 2010; pur mantenendo la residenza anagrafica in Padova, di fatto conviveva presso l'abitazione del compagno, trovando nel [REDACTED] un punto di riferimento, anche per la figlia di primo letto, [REDACTED].

Deducevano che la situazione, a seguito del sinistro, si era rovesciata: il [REDACTED] non solo era impossibilitato a svolgere le faccende domestiche, ma necessitava di essere accudito dai figli; anche il rapporto con la compagna, fondato sul mutuo appoggio e interessi condivisi, era ora basato sull'assistenza e consolazione che la [REDACTED] cercava di dare al [REDACTED] che aveva perso l'autonomia fisica, cadendo in depressione.

Osservavano che il sinistro aveva comportato delle ripercussioni, alcune comuni a tutti gli attori, altre specifiche per ogni attore:

(a) tra le comuni, tutti avevano perduto l'appoggio morale e materiale del [REDACTED] e si erano trovati a dover assisterlo; tutti avevano quindi subito un danno morale, causato dal vedere il proprio congiunto patire per le lesioni, percependosi diverso, sentendosi limitato nello svolgimento delle attività quotidiane e lavorative e avendo perso l'autonomia, dipendendo dall'aiuto degli altri anche per le incombenze minute e più banali;

(b) tra le conseguenze specifiche:

- [REDACTED] prima del sinistro tornava a casa tutti i fine settimana; dopo, aveva progressivamente ridotto le visite, non riuscendo a reggere il dispiacere di vedere il padre invalido e depresso, continuando a sentire il padre telefonicamente ma tornando di rado a casa;

- [REDACTED] prima del sinistro aveva trovato nel padre un solido aiuto, anche nella lotta contro l'anoressia di cui soffriva dal 2009, anno della morte della madre, patologia che era tornata a manifestarsi dopo il sinistro del padre;

- [REDACTED] prima del sinistro aveva sofferto molto intensamente per la morte della madre, subendo un crollo psicologico nel maggio 2014 e uscendone poco dopo iniziando a lavorare all'Hotel Petrarca con il padre; dopo il sinistro di quest'ultimo, cessò di lavorare dal gennaio 2015;

- la [REDACTED] vedova dal 1994, prima del sinistro aveva trovato in [REDACTED] un appoggio, anche per la figlia: per effetto del sinistro ha subito la perdita di una normale vita di relazione a causa della necessità di dare continua assistenza al compagno – che dopo l'incidente aveva iniziato a manifestare significative alterazioni caratteriali.

Chiedevano quindi liquidarsi i danni subiti utilizzando, come parametro, le tabelle di Milano.

La prima udienza, indicata in citazione per il 31.7.2018, veniva differita ex art. 168 bis, co. 5 c.p.c. al 18.9.2018. Si costituivano [REDACTED] e [REDACTED] con unica comparsa, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto ex art. 2947, co. 2 c.c., posto che, a fronte di un sinistro occorso il 31.10.2014,



l'unica richiesta risarcitoria degli attori era pervenuta il 7.11.2016, quando i due anni ex art. 2947, co. 2 c.c. erano già trascorsi. Contestavano che gli attori potessero far valere nel giudizio le allegazioni/prove acquisite nel procedimento promosso da [REDACTED], iscritto con n.r.g. 980/2016 e transatto.

Quanto all'*an*, contestavano la ricostruzione attorea del sinistro e in particolare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato convenuto. Osservando che le pretese attoree si fondavano esclusivamente sul rapporto di sinistro – di cui le convenute contestavano le parti valutative – evidenziavano che era vero che l'[REDACTED] proveniva da una via gravata da segnale di stop, ma altresì che il sinistro si era verificato in corrispondenza dell'intersezione tra le vie Fressenella e Fioccarde in una zona abitata, con meteo sereno e visibilità buona. Chiarivano che il mezzo convenuto si era arrestato allo stop e ripartito a velocità ridotta, che l'impatto si era verificato tra la parte anteriore del motociclo e la protezione laterale destra del serbatoio posizionato tra le due ruote anteriori dell'autoarticolato. Alla luce di tali elementi deducevano non potersi escludere la presunzione di corresponsabilità del [REDACTED] ex art. 2054, co. 2 c.c., dovendosi ritenere che questi non avesse mantenuto una attenzione/velocità adeguate nell'approssimarsi ad una intersezione in un centro abitato. In punto di *quantum* deducevano che sugli attori gravava l'onere di provare i danni di cui chiedevano essere risarciti, non potendosi ritenere sussistente un danno *in re ipsa*, anche in considerazione della loro età matura al momento del sinistro, del fatto che la CTU svolta nel giudizio promosso da [REDACTED] ne aveva evidenziato una sindrome depressiva lieve, non potendo comunque addebitarsi ai convenuti eventuali conseguenze (sugli attori) per il mancato trattamento terapeutico del disturbo. Contestavano in ogni caso la pretesa di applicare le tabelle milanesi.

L'[REDACTED] non si costituiva e alla prima udienza del 18.9.2018 gli attori rinunciavano agli atti nei suoi confronti; veniva quindi disposta l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. limitatamente a detto convenuto e venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., di cui si valevano entrambe le parti. La causa veniva quindi istruita mediante l'interrogatorio di [REDACTED] e l'escussione dei testi ([REDACTED], [REDACTED] – attorei – tutti sentiti il 26.11.2019; [REDACTED] comune a entrambe le parti – [REDACTED], [REDACTED] – sentiti il 17.9.2020; [REDACTED], sentita il 18.3.2021). Assunte le prove orali, il Magistrato precedentemente titolare del fascicolo disponeva CTU medica, conferendo l'incarico al Dott. [REDACTED], che depositava relazione l'1.3.2022. All'esito la causa, pervenuta allo scrivente Magistrato e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata al 14.9.2022 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione di giorni 30 per le memorie conclusive e 20 per le memorie di replica.



2. Prima di delibare il merito dei fatti controversi, è opportuno identificare e qualificare (ex artt. 112 e 113 c.p.c.) le domande formulate in giudizio dagli attori, anche ai fini dell'esame delle eccezioni preliminari delle convenute.

Gli attori – figli e compagna di [REDACTED] – hanno agito per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale in cui il prossimo congiunto [REDACTED] è rimasto coinvolto.

Nella prospettazione attorea, il sinistro è avvenuto a causa dello scontro tra la moto condotta dal congiunto e un autoarticolato di proprietà di [REDACTED], condotto dall'[REDACTED]. La domanda è quindi sussumibile *sub* art. 2054 c.c., con la conseguenza che, essendovi stato un urto tra i veicoli, gli attori dovevano dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, per superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 c.c.

Gli attori hanno chiesto il risarcimento di “*tutti i danni*” che hanno subito in conseguenza del sinistro (cfr. citazione, conclusioni, pag. 12). Sulla più precisa identificazione e qualificazione delle conseguenze dannose di cui gli attori chiedono di esser risarciti si tornerà di seguito.

3. Tanto premesso, le convenute hanno eccepito la prescrizione del diritto ex art. 2947, co. 2 c.c.

Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. gli attori hanno contrastato l'eccezione, deducendo che nel caso di specie sarebbe applicabile il termine di cui all'art. 2947, co. 3 c.c., posto che in considerazione delle lesioni subite da [REDACTED] (comprehensive della perdita di un arto) nel caso di specie sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 590, co. 2 e 3 c.p. Da ultimo in conclusionale (cfr. pag. 3-4) le convenute hanno sostanzialmente dedotto che non sarebbero state correttamente provate le dinamiche del sinistro o comunque non sussisterebbero “*elementi per ritenere superata la presunzione di pari responsabilità in capo ai due conducenti e/o, comunque, idonei a dimostrare che la responsabilità dello scontro sia attribuibile in via esclusiva al conducente al veicolo in garanzia*” [REDACTED] (cfr. conclusionale convenuta pag. 3-4).

Anche al fine di prendere posizione sull'eccezione di prescrizione, si dovrà quindi esaminare l'*an*, chiarendo quale sia la dinamica del sinistro, per come emersa dall'istruttoria svolta.

3.1. Per dimostrare la dinamica del sinistro, gli attori hanno prodotto copia del verbale di rilievo di sinistro stradale con allegati (cfr. doc. 1). Dall'esame del verbale e degli allegati emerge che gli agenti della polizia stradale sono accorsi in un secondo momento; al momento del sinistro le uniche persone presenti erano i soggetti coinvolti (l'[REDACTED] ed [REDACTED], automobilista che seguiva la motocicletta condotta dal [REDACTED]).

Va ricordato che “*Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per*



quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria." (Cass. Sez. III, sent. n. 20025 del 6/10/2016; cfr. in tal senso, Cass. Sez. III, sent. n. 22662 del 9/9/2008).

In corso di causa sono stati escussi [REDACTED] (agente della polizia che redasse il rapporto) – sentito all'udienza del 26.9.2019, in cui ha sostanzialmente confermato il contenuto della ricostruzione oggettiva riportata nel rapporto – ed [REDACTED] escussa all'udienza del 17.9.2020.

Da un punto di vista oggettivo (cfr. verbale, pag. 1) deve ritenersi provato che il sinistro si sia verificato alle ore 17.08 del 31.10.2014 nel Comune di Noventa Vicentina (Vi) all'incrocio tra [REDACTED] (percorsa dalla moto del [REDACTED], in direzione Saletto) e via Fioccarde, da cui proveniva l'autoarticolato Volvo della convenuta, che doveva proseguire lungo via Fioccarde, superando l'incrocio, in direzione Pojana Maggiore; come riportato nel verbale (confermato come detto in udienza dal [REDACTED], via Fioccarde costituisce una strada comunale extraurbana, posta fuori dal centro abitato e l'intersezione è segnalata; l'incrocio presenta una buona visuale; le condizioni dell'asfalto al momento del sinistro erano buone, non era bagnato, il tempo era sereno e la visibilità era buona. Era presente un cartello di stop in via Fioccarde (era altresì presente della segnaletica orizzontale sull'asfalto, sempre di stop). Il limite di velocità su entrambe le strade era di 90 km/h.

La Polizia Locale ha quindi rinvenuto le seguenti tracce: "*tracce ematiche, pezzi di carne e ossa della mano stritolata*" del [REDACTED]. È stato altresì rinvenuto un segno di frenata del motoveicolo, lungo 14,75 metri, la cui partenza è posta a 1,55 m. rispetto alla linea di margine della corsia percorsa (cfr. schizzo allegato a verbale, doc. 1). I mezzi sono stati rinvenuti nelle posizioni di quiete rappresentate nelle fotografie e nello schizzo redatto dal [REDACTED], allegati al rapporto. Questi ha in particolare confermato (risposta al cap. 2) che il trattore dell'autoarticolato era fermo nella corsia di marcia del [REDACTED].

L'impatto tra i mezzi è avvenuto tra la parte anteriore della moto (che ha comportato la completa piegatura del forcellone anteriore) e la protezione laterale destra del serbatoio dell'autoarticolato, dietro alla ruota anteriore destra (cfr. doc. 1, schizzo, foto sub. 1 e risposta [REDACTED] al cap. 6).

Il [REDACTED] ha quindi raccolto le dichiarazioni dell'[REDACTED], che ha dichiarato che qualche minuto prima si era fermato presso un fornitore di funghi; si era quindi fermato allo stop e aveva proseguito diritto, dopo aver verificato che non ci fosse nessun mezzo proveniente da via Frassenella, guardando a destra e sinistra (cfr. doc. 1 attore, verbale dichiarazioni spontanee; il fatto che il conducente del mezzo convenuto abbia dichiarato di essersi fermato allo stop è stato confermato dal [REDACTED], risposta al cap.



2).

L'Agente della Polizia Locale ha altresì raccolto le dichiarazioni della [REDACTED] che escussa all'udienza del 17.9.2020 le ha sostanzialmente confermate. In particolare, la [REDACTED] conduceva la propria auto dietro al motoveicolo del [REDACTED], ad una distanza di ca. 40/50 metri (cfr. verbale di dichiarazioni spontanee, allegato a doc. 1 e risposta a cap. 5 di prova delle convenute). La teste, tanto in sede di dichiarazioni spontanee, tanto in sede di escussione, ha dichiarato di non aver visto da dove arrivasse il tir, avendolo solamente visto *“nel momento dell'impatto”* con lo scooter del [REDACTED] (risposta a cap. 2); non ha ricordato se il motociclo avesse frenato.

Va poi evidenziato che nel verbale di dichiarazione spontanee, redatto nell'immediatezza del sinistro, la teste aveva pure dichiarato che *“il motociclo teneva una guida regolare, presumo che non corresse velocemente e sulla destra della carreggiata con il casco che non so indicare se fosse allacciato. Posso indicare che dopo l'impatto lo aveva ancora indossato. Quello che ho visto, relativamente all'autoarticolato è stato il mezzo pesante che marciava verso Pojana Maggiore e successivamente l'impatto con il motociclo [...]”*.

Alla luce di tali elementi, l'operante ha così ricostruito il sinistro (cfr. doc. 1, pag. 4 del file) *“il punto d'impatto è chiaramente individuato e indicato con la lettera P dello schizzo di campagna e consiste con la traccia di stritolamento della mano ad opera del pneumatico. Lo scontro è avvenuto con il motociclo (telaio piegato a causa di impatto frontale) e il conducente allargava il braccio destro tanto che la mano destra finiva sotto al pneumatico anteriore destro dell'autoarticolato che la stritolava trascinandola per ca. 1,88 mt. La responsabilità dell'evento sinistroso è da imputarsi unicamente alla mancata precedenza”* da parte del veicolo della convenuta che doveva concederla al [REDACTED] *“che marciava su strada con diritto di precedenza ad una velocità non incompatibile con il tratto di strada percorso”*. L'operante ha quindi accertato la violazione da parte dell'[REDACTED] dell'art. 145, co. 5 e 10 c.d.s; il [REDACTED] non è stato interessato da sanzioni amministrative.

La difesa delle convenute ha osservato che, in parte *qua*, gli accertamenti della Polizia Municipale non potrebbero provare le esatte dinamiche del sinistro. In comparsa di risposta aveva quindi dedotto che verosimilmente [REDACTED] non aveva mantenuto una attenzione e velocità adeguata nell'approssimare l'intersezione, posto che diversamente sarebbe stato in grado di evitare lo scontro (cfr. pag. 4); in conclusionale (cfr. pagg. 5-6) ha quindi dedotto che non avendo gli attori dimostrato che il [REDACTED] avrebbe tenuto una condotta di guida prudente, non potrebbe escludersi la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, co. 2 c.c., insistendo quindi sulla richiesta di CTU cinematica, disattesa in corso di causa.

L'impostazione delle convenute non è condivisibile: gli elementi raccolti sono idonei a ritenere provata



la piena ed esclusiva responsabilità dell' [REDACTED] (e dunque di [REDACTED]) nel sinistro per cui è causa.

Può complessivamente ritenersi provato che l'autista dell'articolato avesse effettivamente rispettato lo stop, per poi riavviare il mezzo. Deve tuttavia escludersi che, come da questi dichiarato all'agente della Polizia Municipale, l' [REDACTED] abbia guardato a destra (cioè nella direzione di marcia da cui provenivano [REDACTED] e la [REDACTED] prima di ripartire. È provato che l'incrocio consentisse un'ampia visibilità a tutti i soggetti che provenivano sia da via Fioccarde sia da via Frassenella: tanto l'autista dell'autoarticolato, tanto il [REDACTED] potevano vedere i mezzi provenienti dalle rispettive strade che si intersecavano. Deve dunque ritenersi che l' [REDACTED] o non abbia guardato o comunque si sia distratto nel riavviare il mezzo dopo lo stop, posto che era assolutamente in grado di vedere il motoveicolo e l'auto della [REDACTED] approssimarsi, violando quindi l'art. 145, co. 4 CdS.

Quanto alla condotta del [REDACTED], è da ritenersi provato che questi percorresse la porzione destra della corsia di marcia, come prescritto dal Cds: tanto emerge dai rilievi planimetrici (cfr. allegati a doc. 1 attoreo), che attestano il punto in cui si trovava il motociclo quando iniziò la frenata (posto a 1,55 metri rispetto alla linea di margine) e dal punto di impatto tra i due mezzi (posto nella zona destra della corsia percorsa dal [REDACTED]).

Non è poi emerso che il [REDACTED] marciasse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi. Si è detto che il limite era di 90 km/h. In sede di s.i. rese alla Polizia (confermate in udienza) la [REDACTED] (da ritenersi pienamente attendibile) non ha riferito che il [REDACTED] andasse particolarmente veloce, osservando che la moto avesse un'andatura regolare. Il fatto che la velocità del [REDACTED] fosse consona allo stato dei luoghi è dimostrato altresì dalla circostanza che il [REDACTED] riuscì, una volta avvedutosi del mancato rispetto della precedenza da parte dell'autotreno, a frenare – iniziando la frenata a 14 metri ca. dal punto di impatto –, sfortunatamente senza riuscire ad evitarlo, anche in considerazione del fatto che il mezzo di [REDACTED] aveva occupato buona parte della corsia di marcia della vittima del sinistro.

La difesa delle convenute desume che il [REDACTED] conducesse il motociclo con una andatura non idonea ai luoghi di causa dal fatto che l'autotreno fosse ripartito da poco dallo stop, sicché se [REDACTED] avesse moderato la velocità, tenendo conto della presenza dell'incrocio, sarebbe stato in grado di frenare.

In effetti, dai rilievi svolti è emerso che il tir stesse percorrendo l'incrocio ad una velocità limitata (cfr. 14 km/h, verbale doc. 1, pag. 3, "controlli tecnici del veicolo"). Da ciò non si può tuttavia desumere che [REDACTED] andasse troppo velocemente/o comunque ad una velocità tale da non poter controllare il mezzo. Occorre infatti considerare le dimensioni del mezzo della convenuta: anche se nel ripartire dallo stop il mezzo aveva una velocità tutto sommato contenuta, viste le sue dimensioni la sua ripartenza comportava che in pochi secondi lo stesso occupasse, quasi per l'intero, la corsia e l'intera strada



percorsa da [REDACTED] rendendo impossibile a quest'ultimo, adottare delle manovre per evitare l'impatto. In definitiva, in considerazione delle predette risultanze oggettive e delle testimonianze raccolte non si è ritenuto necessario svolgere ulteriori approfondimenti sulle dinamiche del sinistro (e in particolare non si è ritenuto di accogliere la richiesta della convenuta di disporsi una CTU cinematica, il cui espletamento non pare utile o necessario in considerazione degli elementi probatori raccolti, del tempo trascorso e dell'indisponibilità, a distanza di anni, dei mezzi coinvolti nel sinistro): deve quindi ritenersi provato che il sinistro sia avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di [REDACTED] che non ha rispettato la precedenza, in particolare non verificando la sopravvenienza di veicoli alla sua destra e immettendosi nell'incrocio repentinamente, manovra che impediva al [REDACTED] di evitare l'impatto con l'autotreno.

3.2. Così ricostruita la dinamica del sinistro, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata. Nel caso di specie è infatti applicabile il più lungo termine prescrizione di cui all'art. 2947 co. 3 c.c. prima parte¹. Non rileva che non sia stato avviato un procedimento penale posto che *“Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.”* (Cass. Sez. III, ord. n. 2350 del 31/1/2018); è poi indifferente che l'azione sia stata proposta da un soggetto diverso dalla persona offesa dal reato, posto che *“In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.”*. (Cass. Sez. III, Ord. n. 16481 del 5/7/2017).

Poiché a seguito del sinistro [REDACTED] ha pacificamente perso la mano destra e dovendosi, come si è visto, ritenere che il sinistro avvenne per colpa de [REDACTED] la fattispecie integra il reato di lesioni personali stradali gravissime ex art. 590 bis, co. 1 c.p.; il termine prescrizione è dunque pari, ex artt. 590 bis e 157 c.p. a sei anni. L'azione è stata quindi introdotta tempestivamente (l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via pec nell'aprile 2018, il sinistro risale al

¹ Secondo cui *“In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile [...]”*



31.10.2014).

4. Ricostruita la dinamica del sinistro e rigettata l'eccezione di prescrizione, possono essere esaminate le richieste risarcitorie degli attori, aventi ad oggetto le conseguenze dannose subite *iure proprio* a causa delle gravissime lesioni di [REDACTED]

Gli attori hanno chiesto il risarcimento di *"tutti i danni"* che hanno subito in conseguenza del sinistro (cfr. citazione, conclusioni, pag. 12). Nel corpo dell'atto introduttivo gli attori individuano una serie di conseguenze dannose comune a tutti loro e in particolare (a) la perdita dell'appoggio di [REDACTED] e *"la necessità di essere loro a dargliene"*, (b) la *"sofferenza (c.d. danno morale)"* conseguente alle gravi lesioni occorse al prossimo congiunto (cfr. citazione pag. 8). Gli attori hanno quindi individuato delle ulteriori conseguenze, specifiche ad ognuno di essi:

[REDACTED] prima del sinistro tornava a casa tutti i fine settimana; progressivamente, aveva ridotto le visite, non riuscendo a reggere il dispiacere di vedere il padre invalido e depresso, continuando a sentire il padre telefonicamente ma tornando di rado a casa;

[REDACTED] prima del sinistro aveva trovato nel padre un solido aiuto, anche nella lotta contro l'anoressia di cui soffriva dal 2009, sin dalla morte della madre;

[REDACTED] prima del sinistro aveva sofferto molto intensamente per la morte della madre, subendo un crollo psicologico nel maggio 2014 e uscendone poco dopo iniziando a lavorare all'[REDACTED] con il padre; dopo il sinistro di quest'ultimo, cessò di lavorare dal gennaio 2015;

- la [REDACTED] vedova dal 1994, prima del sinistro aveva trovato in [REDACTED] un appoggio, anche per la figlia: per effetto del sinistro ha subito la perdita di una normale vita di relazione a causa della necessità di dare continua assistenza al compagno – che dopo l'incidente aveva iniziato a manifestare significative alterazioni caratteriali.

In citazione (ma anche nei successivi scritti) gli attori non qualificano espressamente i danni di cui pretendono il risarcimento, lamentando una *"grave alterazione della vita familiare"* e una *"grave sofferenza"* (cfr. citazione, pag. 4), riferendo che *"è ormai principio pacificamente recepito che i congiunti di soggetto il quale abbia subito gravissime lesioni, quali senza dubbio sono gli odierni attori, patiscano un vero e proprio danno risarcibile"* (cfr. pag. 8). Per la quantificazione del danno, gli attori hanno poi invocato l'applicabilità delle tabelle di Milano (da ultimo, nella versione del 2021, integrata dall'addenda del 2022 – allegata dagli attori alle note di t.s. per l'udienza di p.c.).

È pertanto opportuno identificare e qualificare i danni di cui gli attori hanno richiesto il risarcimento.

Il danno per cui è causa viene tradizionalmente descritto, con formula sintetica, come *"danno riflesso"*, anche se tale denominazione è stata di recente oggetto di critiche da parte della Suprema Corte, che ha evidenziato che la dicitura *"danno riflesso"* è impropria, posto che il danno dei congiunti non è riflesso,



ma diretto, nel senso che è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma tutte dirette (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 7748 dell'8/4/2020). Al di là della nomenclatura, in ultima analisi è stato riconosciuto che un sinistro che provochi una macrolesione oltre a danneggiare il soggetto direttamente colpito può incidere – altrettanto direttamente – sui prossimi congiunti, ledendoli sotto vari profili. I prossimi congiunti possono infatti a loro volta subire (i) una vera e propria perdita di salute e dunque un danno di carattere biologico (in particolare, disturbi di carattere psicologico/psichiatrico: si pensi alla depressione), oltre che (ii) una sofferenza d'animo interiore (c.d. danno morale in senso stretto) e (iii) una alterazione delle abitudini di vita, pregiudizi tutti risarcibili e dimostrabili per presunzioni (cfr. sempre in tal senso, Cass. Sez. III, ord. n. 7748 dell'8/4/2020; ma anche, tra le varie Cass. Sez. III, ord. n. 11212 del 24/4/2019 e Cass. Sez. III, n. 2788 del 31/1/2019), oltre che tra loro indipendenti (nel senso che ai fini del risarcimento del danno morale, non è necessaria la prova dello stravolgimento delle abitudini di vita: in tal senso va letto il precedente rappresentato da Cass. n. 7748 del 2020, menzionato dagli attori in conclusionale, laddove vi si afferma che non v'è bisogno che *“queste sofferenze si traducano in uno sconvolgimento delle abitudini di vita”, in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.”*.)

Tanto chiarito, alla luce della formulazione ampia utilizzata dagli attori, deve intendersi che essi abbiano inteso chiedere il risarcimento di varie conseguenze dannose, subite direttamente in conseguenza del sinistro di [REDACTED] e in particolare (i) un danno biologico – a ciò sottende, ad avviso di questo Giudice, l'indicazione delle conseguenze specifiche per ciascuno degli attori; ma anche (ii) la sofferenza interiore, il c.d. danno morale in senso proprio e (iii) lo stravolgimento delle condizioni di vita familiare.

Era dunque onere degli attori dimostrare il danno evento – quindi l'aver [REDACTED] subito lesioni di particolare rilevanza – e le predette conseguenze dannose con la specificazione che, trattandosi di danni non patrimoniali, ad esclusione dei veri e propri danni alla salute dei congiunti (che devono comunque risultare apprezzabili sotto il profilo medico legale), gli stessi potevano essere dimostrati tramite presunzioni (cfr., tra le varie, Cass. Sez. III, sent. n. 2788 del 31/1/2019).

Quanto poi ai criteri per la liquidazione di tale voce di danno, sia in citazione (pag. 11), che in comparsa conclusionale, gli attori hanno indicato le tabelle di Milano, in base alle quali spetterebbe ad ogni attore l'importo di € 168.250,00 ciascuno (cfr. conclusionale, pag. 6); in memoria di replica gli attori hanno riferito che in conclusionale hanno inteso fare riferimento alle tabelle di Milano del 2022 (cfr. pag. 4). In memoria di replica le convenute hanno evidenziato che non potranno trovare



applicazione i parametri menzionati dagli attori, applicabili solamente in caso di morte del congiunto, negando che *“il contesto nel quale gli attori vivono sia assimilabile a quello che vivrebbero se il [redacted] fosse deceduto”* (cfr. memoria di replica convenute, pagg. 3-4): le convenute menzionano quindi una serie di precedenti merito in cui il risarcimento ai congiunti del macroleso sarebbe stato riconosciuto senza far riferimento a quelli applicabili in caso di morte del congiunto.

Le osservazioni delle convenute sono condivisibili: non si ritiene che le tabelle di Milano possano essere uno strumento d’ausilio per la liquidazione del danno, ex art. 1226 c.c. nel caso di specie.

Le tabelle di Milano del 2021 non stabilivano alcun criterio utile alla quantificazione dei danni di congiunti di soggetto macroleso, prevedendo unicamente i criteri applicabili per la liquidazione dei danni in caso di morte del congiunto. Peraltro, anche in riferimento a tale diverso tipo di danno, le tabelle meneghine non sono state ritenute idonee dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non consentendo una sufficiente valutazione delle circostanze del caso concreto: *“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d’appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull’individuazione di un importo minimo e di un “tetto” massimo, con un intervallo molto ampio tra l’uno e l’altro).”* (Cass. Sez. III, sent. n. 10579 del 21/4/2021; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 26300 del 29/9/2021).

Alla luce di tali rilievi, il Tribunale di Milano ha provveduto nel 2022 ad aggiornare le tabelle “prendendo spunto” da quelle del Tribunale di Roma, preferite dalla Suprema Corte in quanto basate su un sistema a punti.

Tuttavia, anche nell’aggiornamento del 2022 le tabelle milanesi non individuano dei criteri per la liquidazione del danno subito dai congiunti di un macroleso: nell’allegato 2 alle tabelle (domande & Risposte) all’interrogativo *“17. Come liquidare il danno da grave lesione del rapporto parentale?”* si risponde *“Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una*



tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato.”.

Non si ritiene soddisfacente tale criterio, perché potrebbe portare a dei risultati eccessivamente aleatori, esaurendosi in ultima analisi nella possibilità di decurtare *forfettariamente* una percentuale del *quantum* risarcitorio individuato per la perdita del congiunto (senza alcuna indicazione chiara delle modalità di tale decurtazione).

Le tabelle del Tribunale di Roma del 2019, invece, prevedono dei criteri ben più precisi per la liquidazione del danno dei congiunti del macroleso (denominati dalla corte capitolina come danni “riflessi”; cfr. tabelle pag. 12 ss.).

Le tabelle romane prevedono un sistema a punti in cui il valore del punto massimo corrisponde ad € 6.000,00, graduabile e comprendente le due diverse componenti del danno del congiunto, vale a dire il danno morale, inteso quale aspetto interiore del danno sofferto (sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto) e quello dinamico relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (inteso come il congiunto del macroleso): per ciascuna componente del danno, le tabelle romane prevedono un distinto importo, quantificato in € 3.000 per il danno relativo all’aspetto interiore ed in un importo compreso tra € 2.000 ed € 3.000 per quello dinamico relazionale, da graduare in presenza di riconoscimento del diritto all’assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro, con l’ulteriore considerazione che, ad avviso dei redattori delle tabelle, il diritto alla seconda componente di punto - quella per lo sconvolgimento della vita connesso con la assistenza - può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell’obbligo di provvedere alla assistenza nei confronti del danneggiato e può essere addirittura escluso, in caso in cui si riscontrasse l’assenza di effettiva prestazione dell’assistenza.

Le tabelle fanno comunque salva la possibilità di riconoscere il risarcimento connesso all’assistenza, anche nel caso di compresenza di soggetti di cui solo alcuni abbiano al momento del fatto l’obbligo giuridico della assistenza nel senso che agli altri potrà essere riconosciuto la componente di risarcimento relativa al cd danno morale soggettivo mentre potrà essere riconosciuto il danno relazionale solo in presenza di una effettiva prova del fatto che si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione (cfr. tabelle, pag. 14, punto 73).



Le tabelle poi individuano i seguenti parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento, rappresentati:

(a) dalla relazione di parentela con il danneggiato, con la precisazione che le tabelle indicano tra i congiunti suscettibili di risarcimento anche i conviventi, intendendosi come convivenza *“un rapporto affettivo caratterizzato da un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare da cui si desuma in intento di programmare una vita comune. Il riconoscimento del punteggio postula la prova di un rapporto affettivo concretamente esistente e può essere ridotto fino alla metà o annullato in situazioni in cui ciò non si desuma (si pensi ad una separazione con addebito al coniuge superstite, o una mancata frequentazione pluriennale con un familiare trasferitosi altrove etc”*;

b) dal numero dei soggetti (congiunti) e coefficienti connessi, intendendosi per questi la tipologia di legame, l'età del danneggiato, l'età dei congiunti, parametri che prevedono anche l'applicazione di un correttivo in base al numero di ulteriori parenti/congiunti (ciò sulla base delle seguenti considerazioni, esposte dai redattori delle tabelle in relazione ai criteri adottati per il risarcimento del danno da perdita parentale ma che paiono altrettanto ragionevoli, anche se rapportate ai danni dei congiunti: deve essere valorizzato il tipo di rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto; è pure significativa l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite. Pure va valorizzata l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; va infine valutata la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi, nel senso che la presenza di altri congiunti lascia supporre una condivisione e quindi ausilio nel superamento della sofferenza interiore/delle eventuali problematiche legate allo stravolgimento della vita)

c) dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.

Ritiene dunque questo Giudice di utilizzare le Tabelle adottate dal Tribunale Laziale, nell'ultima versione pubblicata (2019), perché fondate su un sistema a punti (in linea con le indicazioni, seppur rese nella diversa fattispecie di perdita del congiunto, della giurisprudenza di legittimità) e in generale perché più analitiche rispetto al criterio puramente desumibile dall'ultima versione delle tabelle milanesi e dunque maggiormente d'ausilio per cercare di oggettivizzare, nei limiti del possibile, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. di conseguenze risarcitorie la cui precisa determinazione è estremamente complessa, in considerazione dei profili personalissimi dei danni (sofferenza interiore cagionata dalla macro-lesione del congiunto/consequente alterazione delle abitudini di vita) di cui viene richiesto il risarcimento, legati ai profili più interiori dell'essere umano.



5. Tanto chiarito, devono anzitutto ritenersi provati i presupposti delle domande risarcitorie degli attori, vale a dire (i) la gravissima lesione subita da [REDACTED] e (ii) l'esistenza di un legame parentale e, per quanto riguarda la [REDACTED] affettivo con il soggetto vittima del sinistro.

5.1. Per quanto riguarda il primo aspetto, gli attori hanno depositato (oltre alle varie cartelle cliniche del [REDACTED] sub. doc. 3 la relazione di CTU depositata dalla Dott.ssa [REDACTED] nel giudizio promosso in proprio da [REDACTED], iscritto con n.r.g. 980/2016 e definito transattivamente a seguito del deposito della relazione peritale.

Sul valore probatorio di tale relazione, depositata in un procedimento in cui era parte [REDACTED] Assicurazioni e comunque non contrastata specificamente dalle convenute, non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr. tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 9843 del 7/5/2014 e Cass. Sez. III, sent. n. 15714 del 2/7/2010).

Deve dunque ritenersi provato che [REDACTED] in conseguenza del sinistro, abbia subito i seguenti esiti permanenti *“-insufficienza vertebrale cervicale e dorsale; -deficit funzionale della spalla destra; -deficit funzionale del gomito destro; -amputazione all'avambraccio destro, terzo distale; -deficit funzionale dell'anca sinistra con modesto accorciamento dell'arto; -deficit funzionale del ginocchio destro; -esiti cicatriziali; -cronicizzazione della sindrome ansiosa depressiva reattiva, di entità lieve. La menomazione dell'integrità fisiognomica è rappresentata dagli esiti cicatriziali post-chirurgici, ma soprattutto dall'amputazione del terzo distale dell'avambraccio destro corretta con utilizzo di protesi, menomazione rilevabile ad una osservazione generica.”*, complesso menomante che a parere della Dott.ssa [REDACTED] *“giustifica una percentuale di danno biologico permanente da collocarsi nella fascia valutativa del 75-80%”*. Per effetto del sinistro, [REDACTED] già capo ricevimento presso l'[REDACTED] ha perso ogni possibilità di lavoro manuale, svolgendo dal 2015 attività lavorativa *“a chiamata” presso lo stesso hotel per 12/15 ore la settimana. La stessa consiste in attività di consulenza (insegna ai colleghi che lo hanno sostituito le attività lavorative sopra riassunte). Non vi è dubbio che il complesso menomante abbia determinato nel signor [REDACTED] la perdita della capacità lavorativa presente all'epoca dell'evento traumatico per cui è causa. L'amputazione parziale dell'arto superiore destro ha comportato la perdita della manualità indispensabile nell'attività di ufficio (scrivere, maneggiare documenti, movimentare faldoni; d'altro canto il lavoro al computer viene effettuato con una mano sola in tempi troppo dilatati per essere di concreta utilità nel contesto*



lavorativo). Le menomazioni residue al rachide e agli arti inferiori rendono difficile sostenere la posizione eretta e la deambulazione prolungata e pertanto risulta limitata anche l'attività di coordinamento che prevede il continuo spostamento fra i vari reparti dell'albergo.

Il deficit funzionale che coinvolge l'arto superiore destro e gli arti inferiori rende, d'altro canto, non attuabile l'inserimento del signor [REDACTED] in una attività lavorativa manuale generica, anche nel contesto alberghiero. (docc. 3, pagg. 15-16). Tali conclusioni, basate su ragionamento pienamente condivisibile e non superate dalle osservazioni dei CTP di parte nel predetto giudizio, vengono fatte proprie da questo Giudice. Va altresì evidenziato – la circostanza è rilevante, in riferimento alla voce di danno relativa all'assistenza – che il [REDACTED] è stato ritenuto invalido civile dall'INPS di Padova, a seguito di accertamento in data 21.5.2015 con “totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.” (cfr. doc. 3, pag. 5).

5.2. Per quanto concerne il secondo presupposto, non è contestato che [REDACTED] siano i figli di [REDACTED]. Salvo le precisazioni, su cui si tornerà, sulla convivenza con il [REDACTED] (rilevante, come visto, quanto al profilo relativo al danno per lo “sconvolgimento delle abitudini di vita”), è stata dimostrata l'esistenza di un legame affettivo rilevante con il macro-leso.

La posizione di [REDACTED] è invece diversa. In citazione l'attrice viene descritta come “convivente” (cfr. pag. 4) del [REDACTED], al momento del sinistro. In conclusionale le convenute hanno dedotto che la [REDACTED] non sarebbe stata formalmente residente presso l'abitazione del [REDACTED] (cfr. pag. 7), alludendo quindi alla circostanza che gli stessi non sarebbero stati conviventi.

Tali rilievi non persuadono; l'istruttoria orale ha confermato che la [REDACTED] e [REDACTED] convivessero prima del sinistro: la circostanza è stata confermata dai testi [REDACTED], colleghi all'epoca del sinistro del [REDACTED] e amici della coppia. Escussi all'udienza del 26.11.2019, in risposta al capitolo 35 di parte attrice (con cui si chiedeva loro se fosse “vero che [REDACTED] conobbe [REDACTED] i nell'anno 2010 e a partire dal febbraio 2011 iniziò la convivenza con [REDACTED] [REDACTED]”), il [REDACTED] ha risposto “Si è vero, preciso che sapevo da prima dell'incidente che [REDACTED] aveva una relazione con [REDACTED] mi è stata presentata come la sua compagna e ci siamo trovati anche in casa di amici comuni; dopo l'incidente mi è capitato di andare a trovarlo a casa e ho visto che vivevano assieme; mi ricordo che me lo hanno confermato.

Preciso che non so se la convivenza fosse iniziata già nel febbraio 2011.” e la [REDACTED] ha riferito “La [REDACTED] mi è stata presentata come una amica da [REDACTED] prima dell'incidente dell'ottobre 2014; so che convivevano da prima dell'incidente ma non so dire da che data”.

A prescindere dal mero dato della convivenza, la circostanza che il rapporto affettivo fosse piuttosto



intenso e non si esaurisse in un semplice legame sentimentale è stata confermata anche dai testi Marta [REDACTED], figlia della [REDACTED] che, sentita alla stessa udienza, ha riferito di non aver mai avuto una figura paterna e di averla trovata nel compagno della madre; la circostanza è stata confermata anche dalla teste [REDACTED], amica della [REDACTED], pure sentita all'udienza del 26.11.2019 *“preciso che la [REDACTED] non aveva una figura paterna di riferimento e da quando la madre frequentava [REDACTED] anche la figlia [REDACTED] lo frequentava e in lui vedeva una figura paterna che la consigliava.”*

Deve pertanto ritenersi provato che al momento del sinistro [REDACTED] fossero conviventi e che tra gli stessi sussistesse un intenso legame affettivo.

6. Tanto premesso e passando all'esame delle richieste risarcitorie svolte, si deve anzitutto escludere che gli attori abbiano subito un vero e proprio danno biologico in conseguenza del sinistro subito dal congiunto [REDACTED], inteso come lesione alla salute degli attori. I numerosi testi escussi non hanno potuto riferire alcunché sul punto, essendosi concentrati prevalentemente sulle condizioni psicologiche del [REDACTED] successive al sinistro e sulle condizioni di vita della famiglia precedenti e successive al sinistro, non rilevanti con riferimento alla specifica tipologia di danno ora esaminata (ma significative, quanto agli ulteriori profili di cui viene richiesto il risarcimento).

Il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento aveva quindi disposto una consulenza, nominando come CTU il Dott. [REDACTED] affiancato dall'ausiliario psichiatra Dott. [REDACTED], cui era stato conferito il seguente quesito: *“1) Accerti se la sofferenza da essi vissuta per l'invalidità permanente riportata da [REDACTED] quale conseguenza delle lesioni subite in occasione dell'incidente stradale occorsogli in data 31.10.2014, abbia cagionato agli attori una lesione della loro pregressa integrità psicofisica;*

2) In caso affermativo:

a) Determini le caratteristiche di tale lesione secondo gli usuali meccanismi in tema di danno biologico (invalidità temporanea, totale o parziale, invalidità permanente);

b) Stabilisca inoltre quale sia stato il grado (alto, medio, basso) della sofferenza vissuta dagli attori in conseguenza della lesione subita e dei trattamenti sanitari ai quali si sono sottoposti per garantirsi la guarigione e quale sia il grado attuale della sofferenza derivante dagli eventuali postumi permanenti riscontrati;

c) Stabilisca, altresì l'eventuale incidenza negativa della condizione patologica accertata sulla capacità degli attori di continuare a svolgere l'attività lavorativa esercitata da prima del sinistro, comunque un'attività lavorativa confacente alla loro professionalità, e di conservare le pregresse abitudini di vita”.



Il CTU ha quindi evaso l'incarico depositando la propria relazione l'1.3.2022. Il [REDACTED] con l'ausilio del Dott. [REDACTED] ha provveduto ad esaminare le cartelle mediche di [REDACTED] e la relazione di CTU depositata nel procedimento promosso da quest'ultimo; il CTU prima e l'Ausiliario psichiatra (il cui parere viene riportato da pag. 12 a 18 della relazione) poi hanno quindi visitato gli attori; all'esito della visita, il Dott. [REDACTED] ha evidenziato che:

(i) quanto ad [REDACTED] (cfr. relazione, pagg. 21-23) questa avrebbe riferito di un forte stato di stress tra il 2014 e il 2015, successivamente al sinistro del padre, a cui sarebbero seguiti controlli e cure psichiatriche fino all'inizio del 2018, non documentati. Il CTU, pur evidenziando che la situazione descritta era compatibile con uno stato depressivo, ha evidenziato che non vi è prova del percorso terapeutico seguito e *“che la periziata non è stata in grado di precisare il decorso della malattia e il percorso di cura. Pertanto in assenza di elementi probanti, la raccolta anamnestica non risulta sufficiente per determinare l'esistenza di una vera e propria malattia ed il suo decorso, secondo la definizione di “malattia” propria della medicina legale (alterazione anatomo-funzionale di tipo evolutivo a carattere peggiorativo).*

Pertanto non è possibile stabilire un danno temporaneo. Attualmente la signora non è in terapia e non si sono rilevati segni o sintomi di patologia psichiatrica attuale. Pertanto, non vi è alcun danno biologico permanente.” (cfr. pag. 23);

(ii) il CTU ha anche escluso la sussistenza di patologie psichiatriche rilevanti sotto un profilo medico per [REDACTED] (cfr. pag. 23);

(iii) la posizione di [REDACTED] è più delicata, posto che *“il colloquio del dott. [REDACTED] con il periziato ha consentito di rilevare un'evidente disreattività emotiva. In buona sostanza, si tratta di una reazione alterata e non fisiologica agli stimoli emozionali che il paziente riceve. Nel caso del [REDACTED] questa si manifesta con alterazione patologica dell'umore (disforia), irritabilità, ridotta capacità di critica e giudizio rispetto alla realtà che lo circonda.*

Queste alterazioni, però, non sono state provocate dall'evento in discussione (incidente in cui è stato coinvolto il padre) ma erano già presenti antecedentemente. Infatti, l'interessato nel maggio del 2014 aveva sofferto di un episodio psicotico con compromissione funzionale (abbandono del lavoro, alterazioni comportamentali). Per tale episodio l'interessato è stato seguito presso il SerD e presso il CSM di competenza” (cfr. pag. 24). Il Dott. [REDACTED] ha tuttavia evidenziato che anche in questo caso non vi è *“certificazione probante. Non è stato possibile neppure definire l'arco di tempo entro il quale i disturbi psicologici si sono manifestati”* (cfr. pag. 24) e che *“Attualmente, il periziato che non è più seguito da alcuna struttura psichiatrica e non esibisce certificazione significativa, presenta un funzionamento psicosociale adeguato. Pertanto non vi sono elementi clinici che consentano di*



formulare la diagnosi di una patologia psichiatrica. Conseguentemente, non vi è la prova dell'esistenza di un danno biologico permanente” (cfr. relazione, pagg. 24-25);

(iv) quanto a [REDACTED], il CTU ha osservato che *“al di là di una vaga sintomatologia ansiosa da stress, fisiologica in casi analoghi a quelli vissuti dalla signora, non sono stati rilevati elementi che possano configurare un disturbo/patologia psichica. D'altra parte, la signora non ha offerto documentazione o certificazione significativa in tal senso. Pertanto, si deve escludere l'esistenza di un danno biologico temporaneo o permanente da porre in relazione all'evento di interesse.”* (cfr. pag. 25).

Il CTU ha quindi concluso osservando che *“Gli elementi a disposizione non consentono di identificare lesioni alla pregressa integrità psicofisica dei signori [REDACTED]*

Non sono stati forniti elementi certificativi o documentali per identificare patologie psichiatriche riconducibili all'evento di interesse, che possano aver determinato un danno temporaneo a carico degli stessi.

Attualmente non vi sono elementi clinici o conseguenti ad accertamenti specialistici che consentano di identificare uno stato psicopatologico permanente riconducibile all'evento di interesse.

Conseguentemente non vi è un danno biologico permanente valutabile a carico degli attori” (cfr. pag. 26).

Tali conclusioni, peraltro non contrastate e confutate da parte attrice che sia nel corso delle operazioni peritali, sia negli scritti conclusivi, si è limitata ad evidenziare che l'insussistenza di un danno biologico non esclude, di per sé, l'esistenza delle ulteriori tipologie di danno lamentate, sono pienamente condivisibili, perché fondate sull'esame diretto degli attori e su ragionamento e argomentazioni esenti di difetti logici.

Si deve dunque escludere che gli attori abbiano subito un danno biologico, in conseguenza delle lesioni subite dal congiunto.

7. Deve invece ritenersi provato che il sinistro del congiunto [REDACTED] abbia cagionato agli attori un danno morale/sofferenza interiore (inteso come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto). Tale conclusione, cui pure si può arrivare per presunzioni ex art. 2727 c.c., desumibili dal rapporto affettivo tra gli attori e il [REDACTED] e dal gravissimo sinistro, comportante anche la perdita di una mano, subito da quest'ultimo, è confortata anche dalle varie testimonianze raccolte (si vedano in particolare quelle rese dai testi [REDACTED] [REDACTED] – sorella di [REDACTED] – tutti sentiti all'udienza del 26.11.2019, in risposta ai capp. 22,24, 25, 26, 28) che descrivono il [REDACTED] come un soggetto prostrato dal



sinistro, che ha ridotto di molto la vita sociale: è inevitabile che in questa situazione gli attori abbiano provato e provino una sofferenza molto intensa per il proprio congiunto.

Ad ogni attore dovrà essere quindi risarcito il danno morale, secondo i criteri e con le modalità individuate dalle tabelle romane, su cui si tornerà di seguito, mediante attribuzione di un valore di € 3.000,00 per la parte di punto relativa a tale voce di danno.

8. Quanto al danno da alterazione delle relazioni di vita, occorre distinguere tra i singoli attori.

8.1 Per quanto concerne [REDACTED], quest'ultima in sede di interrogatorio formale ha ammesso che prima del sinistro abitava a Milano e che anche dopo il sinistro ha continuato ad abitare nel capoluogo lombardo (cfr. verbale 26.11.2019). In questo contesto, posto che il rapporto con il padre, prima del sinistro, non comportava una materiale e quotidiana assistenza da parte di quest'ultimo e/o un rapporto quotidiano, non può ritenersi che l'attrice abbia subito un'alterazione delle condizioni di vita significativamente rilevante. Non è poi rilevante l'allegata – ma non provata – riduzione dei contatti telefonici tra figlia e padre, che in ogni caso non pare causalmente legata e connessa al sinistro per cui è causa, ma piuttosto all'ordinario allentarsi dei rapporti tra genitore e figlia trasferitasi in una diversa città, con tutto quello che ne consegue anche in relazione ai diversi ritmi di vita.

8.2. È invece da ritenersi provato che le condizioni di vita di [REDACTED] siano state ampiamente impattate dal sinistro. Tale conclusione, pure supportata da presunzioni ex art. 2727 c.c. (il rapporto affettivo con il compagno, il fatto che convivessero con il congiunto – da ritenere come detto provato per testimoni con riferimento alla [REDACTED] pacifico e non contestato quanto a [REDACTED]), ha trovato, per quanto riguarda la compagna/convivente, ulteriore conferma dalle prove orali: i testi escussi hanno confermato che successivamente al sinistro la compagna ha profondamente modificato le proprie abitudini di vita, rimanendo a casa il più delle sere per accudire e assistere il compagno (cfr. testimonianze [REDACTED] sul cap. 39 e [REDACTED] sentita all'udienza del 17.9.2020).

Quanto al figlio [REDACTED] i testi [REDACTED] (fratello della prima moglie di [REDACTED] deceduta nel 2009) e [REDACTED] hanno confermato che dopo la morte della sorella era principalmente il padre che si occupava della gestione domestica della casa (cfr. risposta al cap. 9, verbale 26.9.2019); si può più che ragionevolmente ritenere che anche tale attore abbia subito una consistente alterazione delle abitudini di vita, quanto meno legata alla necessità di assistere – unitamente alla [REDACTED] – il padre nelle faccende quotidiane.

Per entrambi gli attori pare quindi corretto riconoscere un importo per l'alterazione delle abitudini di vita, aggiungendo al punto, oltre agli € 3.000,00 per la sofferenza interiore, l'importo di € 2.000,00 per ciascun attore (in considerazione del fatto che, come si è visto dalla lettura della CTU della Dott.ssa [REDACTED], è emerso che il [REDACTED] stato riconosciuto dall'INPS invalido civile al 100% - circostanza



questa che gli consentirebbe di accedere a sussidi pubblici – o ha comunque più che verosimilmente ottenuto un risarcimento del danno per effetto della transazione del giudizio risarcitorio promosso, da ritenersi anche a copertura dell'assistenza per il futuro).

8.3. Diversa la posizione di [REDACTED]. Il CTU e l'Ausiliare psichiatra, nel visitare l'attrice, hanno appreso che la stessa al momento del sinistro abitava nell'abitazione del padre, per poi trasferirsi in una diversa abitazione con il compagno e la figlia *“Dal 2008 Convive con un compagno nato nel 1990. Ha una figlia di 3 aa in buona salute. Ha vissuto con il padre sino al 2016. Ha lasciato la casa paterna per poter creare una propria famiglia.”* (cfr. relazione, pag. 7).

Può dunque ritenersi dimostrata una significativa alterazione delle abitudini di vita, ma per un periodo più ridotto (circa due anni, risalendo il sinistro all'ottobre 2014) rispetto alla [REDACTED] (per cui l'alterazione è più intesa, risultando che gli stessi ancora oggi convivano con [REDACTED]). In questo contesto non pare congruo includere nel punto, secondo quanto previsto dalle tabelle romane, una somma per l'alterazione delle condizioni di vita, ma, in considerazione del limitato periodo in cui le condizioni di vita quotidiane sono mutate, pare equo ex art. 1226 c.c. riconoscere una somma fissa per tale voce di danno, pari ad € 4.000,00 (€ 2.000,00 per anno).

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il valore del punto da applicare nella determinazione dei danni per gli attori, secondo le tabelle romane è pari ad € 3.000,00 ciascuna per [REDACTED] [REDACTED] (somma comprensiva unicamente del danno morale soggettivo) e 5.000,00 per [REDACTED] [REDACTED] (3.000,00 per il danno morale, 2.000,00 per l'alterazione della vita).

Così individuato il valore del punto applicabile, si può procedere alla quantificazione del risarcimento, secondo i criteri e le modalità indicati dalle tabelle romane (cfr. tabelle 2019, pag. 14): anzitutto va individuato il punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno come in precedenza individuato (punteggio come suesposto da determinarsi in ragione: a) dalla relazione di parentela con il danneggiato, cfr. tabelle, pagg. 12-13; b) dal numero dei soggetti e coefficienti connessi - cfr. tabelle pag. 13 , tra cui età del danneggiato e del congiunto).

Detto punteggio viene poi moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie.

Una volta determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno subito dai congiunti.

9.1. Ciò chiarito in generale, [REDACTED], nato il 6.11.1954 (cfr. doc. 3 attori) aveva 59 anni al momento del sinistro (occorso il 31.10.2014); il numero degli ulteriori familiari per cui sussiste il riconoscimento del danno è di 4 per ciascun congiunto (considerato che gli attori sono 4).



La percentuale di danno biologico permanente di [REDACTED] individuata dalla Dott.ssa [REDACTED] in una fascia del 75-80% (cfr. doc. 3 attori, pagg. 15-16), può essere individuata prudenzialmente ed al fine della liquidazione del danno dei congiunti, nel 75%. Tanto chiarito il danno è quantificabile come segue:

(i) per [REDACTED], nata il 6.9.1985 (29 anni al momento del sinistro del padre), i punti sono: 15 per il rapporto parentale, 5 per l'età del danneggiato, 7 per l'età dell'attrice), per un totale di 27 punti.

Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo agli altri congiunti per cui sussiste il riconoscimento del danno, pari nel caso dei figli e considerati i 4 parenti per cui sussiste il riconoscimento del danno, a 0,3 (cfr. tabella, pag. 13), per un totale di 8,1 punti ($27 \times 0,3$).

Tali punti devono essere moltiplicati per il valore del punto riconosciuto per lo specifico attore (si è detto, € 3.000,00, per il solo danno morale soggettivo) e quindi per la percentuale di invalidità biologica permanente di [REDACTED]. Il danno coincide dunque con il prodotto, ed è pari per [REDACTED] ad € 18.225,00 ($8,1 \times 3000 \times 75\%$), per il solo danno morale subito in conseguenza del sinistro del padre (si è detto, per tale attrice non viene riconosciuto il danno connesso all'alterazione delle abitudini di vita);

(ii) per [REDACTED], nata il 30.1.1991 (23 anni al momento del sinistro del padre), i punti sono: 15 per il rapporto parentale, 5 per l'età del danneggiato, 7 per l'età dell'attrice), per un totale di 27 punti.

Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo agli altri congiunto per cui sussiste il riconoscimento del danno, pari nel caso dei figli e considerati i 4 parenti a 0,3 (cfr. tabella, pag. 13), per un totale di 8,1 punti ($27 \times 0,3$).

Tali punti devono essere moltiplicati per il valore del punto riconosciuto per lo specifico attore (si è detto, € 3.000,00, per il solo danno morale soggettivo) e quindi per la percentuale di invalidità biologica permanente di [REDACTED]. Il danno coincide dunque con il prodotto, ed è pari per [REDACTED] ad € 18.225,00 ($8,1 \times 3000 \times 75\%$), per il solo danno morale subito in conseguenza del sinistro del padre; all'attrice spettano anche € 4.000,00 per l'alterazione alle abitudini di vita (somma individuata in un importo secco, in considerazione del ridotto periodo di convivenza con il padre, successivo al sinistro). Il risarcimento spettante a [REDACTED] ammonta complessivamente quindi € 22.225,00;

(iii) per [REDACTED], nata il 24.12.1991 (23 anni al momento del sinistro del padre), i punti sono: 15 per il rapporto parentale, 5 per l'età del danneggiato, 7 per l'età dell'attrice), per un totale di 27 punti.



Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo agli altri congiunto per cui sussiste il riconoscimento del danno, pari nel caso dei figli e considerati i 4 parenti a 0,3 (cfr. tabella, pag. 13), per un totale di 8,1 punti ($27 \times 0,3$).

Tali punti devono essere moltiplicati per il valore del punto riconosciuto per lo specifico attore (si è detto, € 5.000,00 di cui € 3.000,00, per il danno morale soggettivo ed € 2.000,00 per l'assistenza/alterazione delle condizioni di vita) e quindi per la percentuale di invalidità biologica permanente di [REDACTED]. Il danno coincide dunque con il prodotto, ed è pari per [REDACTED] ad € 30.375,00 ($8,1 \times 5000 \times 75\%$), somma comprensiva del ristoro sia del danno morale, sia del danno per alterazione alle condizioni di vita;

(iv) per [REDACTED], nata il 20.7.1961 (53 anni al momento del sinistro del compagno), i punti sono: 20 per il rapporto di convivenza, 5 per l'età del danneggiato, 4 per l'età dell'attrice), per un totale di 29 punti.

Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo agli altri congiunto per cui sussiste il riconoscimento del danno, pari nel caso dei figli e considerati i 4 parenti a 0,3 (cfr. tabella, pag. 13), per un totale di 8,7 punti ($29 \times 0,3$).

Tali punti devono essere moltiplicati per il valore del punto riconosciuto per lo specifico attore (si è detto, € 5.000,00 di cui € 3.000,00, per il danno morale soggettivo ed € 2.000,00 per l'assistenza/alterazione delle condizioni di vita) e quindi per la percentuale di invalidità biologica permanente di [REDACTED]. Il danno coincide dunque con il prodotto, ed è pari per la [REDACTED] ad € 32.625,00 ($8,7 \times 5000 \times 75\%$), somma comprensiva del ristoro sia del danno morale, sia del danno per alterazione alle condizioni di vita.

10. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto.

Quanto alla loro quantificazione, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.2.1995.

Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) "*per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione*", danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.

Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex artt. 2056 co. 1 e 1226 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:



- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.

Tanto premesso, le somme oggi liquidate a ristoro dei danni subiti dagli attori, pari ad € 18.225,00 per [REDACTED] € 22.225,00 per [REDACTED] € 30.375,00 per [REDACTED] ed € 32.625,00 per [REDACTED] devalutate all'epoca del sinistro – 31.10.2014 – sono pari ad € 15.444,92 per [REDACTED] Soranzo, € 18.834,75 per [REDACTED] € 25.741,53 per [REDACTED] ed € 27.648,31 per [REDACTED]

La somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato, ad oggi, è pari € 18.766,26 per [REDACTED], € 22.885,06 per [REDACTED], € 31.277,08 per [REDACTED] ed € 33.593,89 per [REDACTED]

Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.

11. Le spese seguono la soccombenza.

Le spese di lite vengono così liquidate, sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta agli attori, in quello tra € 52.001,00 ed € 260.000,00– e, precisamente: € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, per complessivi € 14.103,00 oltre accessori.

Agli attori dovranno essere altresì rimborsati, per l'intero, gli esborsi, per € 545,00 (€ 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca).

Le spese di lite andranno versate in favore dell'Avv. [REDACTED], dichiaratosi distrattario.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare il danno biologico di cui pure gli attori hanno richiesto il risarcimento in considerazione degli esiti della CTU e del rigetto delle domande attoree quanto a tale specifica voce di danno vanno poste definitivamente a carico degli attori.



P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna [REDACTED] s.p.a, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 18.766,26, di [REDACTED] della somma di € 22.885,06, di [REDACTED] di € 31.277,08 e di [REDACTED] di € 33.593,89, per le causali indicate in narrativa, somme già rivalutate, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza sino al soddisfo;
- rigetta per il resto le domande attoree;
- condanna [REDACTED], in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore in favore dell'Avv. [REDACTED] procuratore dichiaratosi antistatario degli attori, liquidate in € 14.103,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Vicenza, 10 gennaio 2023

Il Giudice

Dott. I [REDACTED]

